



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 42 DEL 02/08/2023

OGGETTO: Divieti di detenzione, consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine in occasione del Red Valley Festival 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 12/13/14/15 agosto 2023, ad Olbia è in programma l'evento Red Valley Festival che prevede lo svolgimento di una serie di concerti di musica dal vivo di diversi artisti e gruppi;

CONSIDERATO che in occasione dei suddetti concerti:

- si prevede l'afflusso di un numero elevato di spettatori o comunque della possibile presenza nell'area adiacente o limitrofa all'area individuata di una rilevante concentrazione di persone, che può comportare l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla predetta possibile presenza di un alto numero di spettatori o comunque persone presenti nell'area e vie adiacenti all'area concerti;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dagli eventi;

PRESO ATTO che occorre rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, prevedendo quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza degli eventi, e, pertanto, disporre di limitare nella zona esterna dell'area nella quale si svolgono gli spettacoli/concerti il più possibile il consumo degli alcolici e dei superalcolici, il cui abuso in questi contesti, può costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, nonché prevedere, più in generale, il divieto di utilizzo di lattine e contenitori di vetro per le bevande;

CONSIDERATO che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine può costituire una delle principali cause di danni anche gravi a persone e cose, per il fatto che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento degli spettacoli previsti nell'ambito del Red Valley Festival 2023;

CONSIDERATO, a questo proposito, fondamentale impedire la vendita, il consumo e la detenzione, su area pubblica, di bevande alcoliche e bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

DATO ATTO che nello specifico è opportuno prevedere:

- **nel raggio (in linea d'aria) di 500 metri all'esterno dell'area interessata dallo svolgimento dei concerti del Red Valley**, nei giorni 12/13/14/15 agosto 2023, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 il divieto di detenzione e consumo, nonché di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante;
- **in tutto il territorio comunale**, nei giorni 12/13/14/15 agosto 2023, dalle ore 18.00 alle ore 05.00, il divieto di detenzione e di vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie/contenitori diversi da carta e plastica leggera e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

VISTI:

- l'articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;
- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI:

- la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”;
- la circolare del Ministro dell’Interno a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 afferente i “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” – linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il T.U.L.P.S.;
- lo Statuto del Comune di Olbia;

ORDINA

in occasione dei concerti di musica dal vivo del Red Valley Festival 2023:

- **nel raggio (in linea d’aria) di 500 metri all’esterno dell’area interessata dallo svolgimento dei concerti del Red Valley**, nei giorni 12/13/14/15 agosto 2023, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 il divieto di detenzione e consumo, nonché di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante;
- **in tutto il territorio comunale**, nei giorni 12/13/14/15 agosto 2023, dalle ore 18.00 alle ore 05.00, il divieto di detenzione e di vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie/contenitori diversi da carta e plastica leggera e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine.

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.

È vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere lungo le aree pubbliche, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.

È disposto inoltre il divieto di vendita, anche attraverso distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine nei giorni 12/13/14/15 agosto 2023, dalle ore 18.00 alle ore 05.00;

AVVERTE CHE

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis comma 1 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Olbia;
- resa nota attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa;
- pubblicata sul sito internet comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 02/08/2023

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente